

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 67



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

57° anno
7 marzo 2014

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 211/2014 della Commissione, del 27 febbraio 2014, che rettifica la versione in lingua slovacca del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ⁽¹⁾** 1

- ★ **Regolamento (UE) n. 212/2014 della Commissione, del 6 marzo 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi del contaminante citrinina negli integratori alimentari a base di riso fermentato con lievito rosso *Monascus purpureus* ⁽¹⁾** 3

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 213/2014 della Commissione, del 6 marzo 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 5

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

2014/121/UE:

- ★ **Decisione n. 1/2014 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 7 febbraio 2014, relativa alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)** 7

Prezzo: 3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 211/2014 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2014

che rettifica la versione in lingua slovacca del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

modificato dal regolamento (UE) n. 254/2013 ⁽³⁾. Le altre versioni linguistiche non sono interessate.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

(2) Il regolamento (CE) n. 340/2008 va rettificato in conseguenza.

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 74, paragrafo 1, e l'articolo 132,

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

considerando quanto segue:

Riguarda solo la versione in lingua slovacca.

Articolo 2

(1) Nella versione in lingua slovacca, occorre rettificare un errore che ricorre tre volte nell'allegato III, tabella 4 del regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione ⁽²⁾,

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 107 del 17.4.2008, pag. 6).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 254/2013 della Commissione, del 20 marzo 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 79 del 21.3.2013, pag. 7).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO (UE) N. 212/2014 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi del contaminante citrinina negli integratori alimentari a base di riso fermentato con lievito rosso *Monascus purpureus*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari⁽²⁾, stabilisce i tenori massimi delle micotossine nei prodotti alimentari.
- (2) Il 2 marzo 2012 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo di esperti sui contaminanti) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha formulato, su richiesta della Commissione, un parere sui rischi per la salute pubblica e animale connessi alla presenza di citrinina negli alimenti e nei mangimi⁽³⁾. Il gruppo di esperti sui contaminanti ha deciso di procedere alla caratterizzazione del rischio da citrinina in base ai dati disponibili sulla nefrotossicità e ha stabilito un livello di assenza di preoccupazione concernente la nefrotossicità. Attribuendo alla dose priva di effetti avversi osservati (NOAEL) di 20 µg/kg di peso corporeo (p.c.) al giorno un fattore di incertezza pari a 100, è stato stabilito che non esisterebbero preoccupazioni concernenti la nefrotossicità a una dose di 0,2 µg/kg di p.c. al giorno. Alla luce dei dati disponibili, il gruppo di esperti sui contaminanti ha concluso che al livello di assenza di preoccupazione concernente la nefrotossicità non si possono escludere preoccupazioni concernenti la cancerogenicità e la genotossicità connesse alla citrinina.
- (3) In data 24 gennaio 2013, su richiesta dell'autorità competente dei Paesi Bassi in seguito a una domanda presen-

tata dalla Sylvan Bio Europe BV, il gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie (gruppo NDA) ha formulato un parere sulla fondatezza di un'indicazione sulla salute relativa alla monacolina K contenuta nel lievito di riso rosso SYLVAN BIO e al mantenimento di livelli ematici normali di colesterolo LDL a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006⁽⁴⁾. Il gruppo NDA ha concluso che è stato stabilito un rapporto di causa ed effetto tra l'assunzione di monacolina K derivante da preparati a base di lievito di riso rosso e il mantenimento di livelli ematici normali di colesterolo LDL. Il gruppo NDA ritiene che la seguente espressione rispecchi l'evidenza scientifica: «La monacolina K da lievito di riso rosso contribuisce al mantenimento di livelli ematici normali di colesterolo», e al fine di ottenere l'effetto dichiarato, la monacolina K presente nei preparati a base di lievito di riso rosso fermentato deve essere assunta nella dose giornaliera di 10 mg. La popolazione d'interesse è costituita da adulti della popolazione generale. L'indicazione sulla salute può essere applicata a tutti i preparati a base di lievito di riso rosso presenti sul mercato.

- (4) La monacolina K è prodotta dal lievito *Monascus purpureus*. Alcuni ceppi di detto lievito producono anche la citrinina. I dati disponibili sulla presenza di citrinina in alcuni preparati a base di lievito di riso rosso hanno rivelato la presenza di livelli elevati di citrinina. Il consumo di tali preparati nella quantità necessaria a ottenere l'effetto dichiarato comporterebbe un'esposizione alla citrinina notevolmente superiore al livello di assenza di preoccupazione concernente la nefrotossicità. È pertanto opportuno fissare un tenore massimo di citrinina nei preparati a base di lievito di riso rosso. La dose necessaria di monacolina K è ottenuta assumendo dalle 4 alle 6 capsule di 600 mg di lievito di riso rosso. Al fine di garantire che l'eventuale esposizione alla citrinina presente in tali preparati a base di lievito di riso rosso rimanga considerevolmente inferiore al livello di nefrotossicità di 0,2 µg/kg di p.c. nell'adulto, è stato fissato un tenore massimo di citrinina di 2 mg/kg. A causa delle limitazioni delle conoscenze sulla presenza di citrinina in altri prodotti alimentari e delle persistenti incertezze circa la cancerogenicità e la genotossicità della citrinina, è opportuno che il tenore massimo sia rivisto entro due

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.

⁽³⁾ Gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM); Parere scientifico sui rischi per la salute pubblica e animale connessi alla presenza di citrinina negli alimenti e nei mangimi. EFSA Journal 2012;10(3):2605. [82 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2605. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal

⁽⁴⁾ Gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie (NDA) dell'EFSA; Parere sulla fondatezza di un'indicazione sulla salute relativa alla monacolina K contenuta nel lievito di riso rosso SYLVAN BIO e al mantenimento di livelli ematici normali di colesterolo LDL a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006. EFSA Journal 2013; 11(2):3084. [13 pagg.], doi:10.2903/j.efsa.2013.3084. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal

anni alla luce dei progressi delle conoscenze relative alla tossicità della citrinina e all'esposizione derivante da altri prodotti alimentari.

- (5) L'aggiunta di sostanze ai prodotti alimentari o il loro impiego nei prodotti alimentari sono disciplinati da specifiche normative nazionali e dell'Unione, così come la classificazione dei prodotti come prodotti alimentari o medicinali. La definizione di un tenore massimo per una determinata sostanza o un determinato prodotto

non costituisce un'autorizzazione alla commercializzazione della sostanza della quale è stato fissato un tenore massimo, né una decisione sull'idoneità della sostanza all'impiego alimentare, né una classificazione di un determinato prodotto come prodotto alimentare.

- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella parte 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 sono aggiunti i seguenti punti 2.8 e 2.8.1:

Prodotti alimentari ⁽¹⁾		Tenori massimi (µg/kg)
«2.8	Citrinina	
2.8.1	Integratori alimentari a base di riso fermentato con lievito rosso <i>Monascus purpureus</i>	2 000 (*)

(*) Il tenore massimo deve essere rivisto entro il 1° gennaio 2016 alla luce delle informazioni sull'esposizione alla citrinina presente in altri prodotti alimentari e delle informazioni aggiornate sulla tossicità della citrinina, in particolare per quanto riguarda la sua cancerogenicità e genotossicità.»

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2014

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 213/2014 DELLA COMMISSIONE**del 6 marzo 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	63,8
	TN	73,8
	TR	101,4
	ZZ	79,7
0707 00 05	EG	182,1
	JO	182,1
	MA	176,8
	TR	158,1
	ZZ	174,8
0709 91 00	EG	51,3
	ZZ	51,3
0709 93 10	MA	42,1
	TR	111,3
	ZZ	76,7
0805 10 20	EG	48,0
	IL	66,9
	MA	49,2
	TN	50,6
	TR	60,8
	ZZ	55,1
0805 50 10	TR	64,2
	ZZ	64,2
0808 10 80	MK	30,8
	US	189,9
	ZZ	110,4
0808 30 90	AR	112,8
	CL	162,8
	CN	68,3
	TR	156,2
	US	226,5
	ZA	130,3
	ZZ	142,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 1/2014 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del 7 febbraio 2014

relativa alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI)

(2014/121/UE)

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

DECIDE:

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ⁽²⁾, e modificato per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6 dell'allegato III,

vista la decisione n. 8/2005 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 20 luglio 2005, relativa allo statuto e al regolamento interno del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 dello statuto e regolamento interno del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI), adottato con decisione n. 8/2005, dispone che il Comitato degli ambasciatori è incaricato di nominare i membri del consiglio d'amministrazione per un periodo massimo di cinque anni.
- (2) Il mandato dei tre membri dell'UE del consiglio di amministrazione del Centro per lo sviluppo delle imprese, nominati con decisione n. 3/2013 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE ⁽⁵⁾, giunge a scadenza il 6 marzo 2014,

Articolo 1

Fatte salve le decisioni successive che il Comitato potrebbe essere indotto ad adottare nell'ambito delle sue prerogative, il mandato dei tre membri dell'UE del consiglio di amministrazione del Centro per lo sviluppo delle imprese è prorogato per un periodo di sei mesi.

Il consiglio di amministrazione del CSI è pertanto composto come segue:

— sig. Adebayo AKINDEINDE

— sig. Giovannangelo MONTECCHI PALAZZI

— sig.ra Vera VENCLIKOVA,

il cui mandato scadrà il 6 settembre 2014, e

— sig. John Atkins ARUHURI

— sig.ra Maria MACHAILO-ELLIS

— sig. Félix MOUKO

il cui mandato scadrà il 6 settembre 2018.

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ Accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

⁽³⁾ Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

⁽⁴⁾ GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 263 del 5.10.2013, pag. 18.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione e potrà essere riveduta in qualsiasi momento in funzione della situazione del Centro.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2014

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente

Th. N. SOTIROPOULOS

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT